



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMPARTO - PARTE ECONOMICA -
ANNO 2023**

A seguito della verifica effettuata dal Collegio dei Revisori, con parere protocollo in entrata n. 79516 del 20/09/2023, nonché dell'autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa dell'accordo decentrato integrativo siglato in data 31/08/2023, espressa con deliberazione presidenziale n. 119 del 25/09/2023,

in data 9/10/2023 presso la sede della Provincia di Cremona,

tra

la delegazione di parte pubblica

Presidente Barbara Faroni

Componente Andrea Carli

la delegazione sindacale:

OO.SS. CISL – FP ____ firmato _____

OO.SS. CGIL – FP ____ firmato _____

OO.SS. UIL - FPL ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

Le parti, preso atto,

- del CCNL- Funzioni Locali 16.11.2022;
- della deliberazione presidenziale n. 59 del 24.5.2023 avente ad oggetto “Disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023 e linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa”;
- della determinazione dirigenziale n. 259 del 25.5.2023 di costituzione del Fondo Risorse Decentrate Anno 2023.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono la presente ipotesi di contratto collettivo integrativo economico (di seguito CCI) per l'annualità 2023.

concordano quanto segue:

Art. 1 Quantificazione delle risorse

1. Per l'esercizio 2023, e con imputazione sul fondo risorse decentrate del medesimo anno, le parti prendono atto delle risorse variabili stanziare con la delibera presidenziale sopra citata, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022, finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva con particolare riferimento alla realizzazione di obiettivi di mantenimento del livello qualitativo dei servizi, assicurato negli anni precedenti, a favore dell'utenza esterna in riferimento alla manutenzione delle strade provinciali durante la stagione invernale, da ripartire nelle seguenti misure:

- Euro 27.650,00 relativi ai mesi di gennaio - marzo 2023;
- Euro 21.800,00 relativi ai mesi di novembre – dicembre 2023.

L'obiettivo è previsto nell'ambito del Piano della Performance 2023-2025, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale del settore viabilità.

Le risorse a tal fine stanziare verranno ripartite nel rispetto dei criteri di merito, selettività e qualità della prestazione lavorativa. Gli importi non distribuiti costituiranno economie di bilancio.

La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo rientra nelle competenze del NIV secondo criteri e modalità definiti nel sistema di valutazione.

2. Le parti prendono atto che il Fondo per le Risorse Decentrate, annualmente costituito ai sensi del CCNL, potrà essere modificato a seguito di verifiche a consuntivo delle effettive risorse disponibili o nel caso di sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale.

3. Le eventuali risorse residue della parte stabile del fondo vengono destinate ad incremento della performance individuale nel medesimo anno.

Art. 2

Stanziamiento risorse per nuovi differenziali stipendiali di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), ed all'art. 14, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2023

1. Preso atto di quanto concordato nel contratto decentrato normativo relativo al triennio 2023/2025, e dei risparmi di spesa per progressioni economiche verificatisi a seguito delle cessazioni di personale, che negli anni si sono registrate, le parti concordano che l'importo per il finanziamento della voce dei nuovi "differenziali stipendiali" pesi percentualmente sul Fondo, in misura corrispondente, circa, alla percentuale del 2,89% per complessivi euro 36.000,00.

Art. 3

Stanziamiento indennità connesse all'organizzazione

1. Per quanto attiene alle indennità contrattualmente previste e direttamente connesse all'organizzazione dei servizi (indennità di condizioni di lavoro, indennità di turnazione, maggiorazione per lavoro festivo, indennità di reperibilità) le parti confermano la disciplina contenuta nel CCI normativo 2023-2025 e stabiliscono che la percentuale complessiva di incidenza sul fondo corrisponda all'incirca al 12,55%.

Art. 4

Stanziamiento indennità Polizia Locale

1. Per quanto attiene alle indennità contrattualmente previste e direttamente connesse all'organizzazione dei servizi della polizia provinciale (indennità di funzione ed indennità servizio esterno), le parti confermano la disciplina contenuta nel CCI normativo 2023-2025 e stabiliscono che la percentuale complessiva di incidenza sul fondo corrisponda all'incirca al 1,70%.

2. Ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera c) del CCNL 16.11.2022, nell'ambito delle risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva con riferimento specifico alle risorse di cui all'art 98, comma 1 lett. a) (proventi art. 208, comma 4, lett. c) del Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992), destina al "Fondo di Previdenza Complementare Perseo - Sirio" per l'anno 2023 le risorse ex art. 208, comma 4, lett.c), D.Lgs. 285/92, nell'ammontare complessivo di €. 15.200,00 di cui 11.280,00 a favore di tutti agenti, sottufficiali e ufficiali di Polizia Locale in servizio presso questa Amministrazione e 3.920,00 a favore di coloro che svolgono prevalente attività di polizia stradale.

Art. 5
Stanziamiento indennità specifiche responsabilità
(art. 7, comma 4, lett. f – art. 84 CCNL 16.11.2022)

1. In merito alla indennità per specifiche responsabilità le parti destinano le risorse necessarie al pagamento delle medesime prevedendo una percentuale all'incirca pari al 3,61% del fondo complessivo.

Art. 6
Differenziazione del premio individuale
(art. 7, comma 4, lett. b) – art. 81 CCNL 16.11.2022)

1. Al fine di consentire l'attuazione dell'istituto del super premio e di valorizzarne la ratio, le parti, nel rimandare alla disciplina prevista nel CCI normativo 2023-2025, definiscono in euro 10.000,00 l'importo da destinare al finanziamento del medesimo da accantonare rispetto al monte complessivo dei premi individuali.

Art. 7
Stanziamiento per elevate qualificazioni (EQ)

1. Le parti, richiamata la disciplina contenuta nel CCI normativo 2023-2025, prendono atto che lo stanziamento a bilancio destinato alle retribuzioni di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative) è pari ad € 318.000,00, a cui vengono aggiunti Euro 4.329,32, quale quota proporzionale delle risorse di cui allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione degli stessi in base allo stanziamento 2021. Concordano inoltre la destinazione di almeno il 15% del suddetto stanziamento alla erogazione della retribuzione di risultato.

Art. 8
Produttività

1. Per quanto riguarda la restante disponibilità del fondo, le parti danno atto che essa sarà destinata alla produttività individuale dei dipendenti nel rispetto dei criteri di merito, selettività e qualità della prestazione lavorativa, secondo quanto previsto nel sistema di valutazione e all'art. 7 CCI normativo 2023-2025.

2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la produttività individuale nel medesimo anno.

Art. 9
Ambito di applicazione, durata, decorrenza

1. Il presente accordo avrà vigenza per la parte economica per l'annualità 2023.
2. Per la parte normativa sono confermati i criteri definiti nel CCI 2023-2025.

3. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 10

Trattamento accessorio del personale assegnato al Potenziamento straordinario dei Centri per l'Impiego

1. Le parti prendono atto che il limite al fondo del trattamento accessorio, ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, non si applica per gli oneri del trattamento accessorio per le assunzioni del Potenziamento straordinario dei Centri per l'Impiego.

2. Al suddetto personale deve essere garantito equivalente salario accessorio rispetto al restante personale provinciale e pertanto le apposite risorse, quantificate sulla base delle indicazioni ministeriali in fase di costituzione del Fondo, devono essere distribuite secondo i criteri generali definiti in sede di contrattazione decentrata in riferimento al restante personale.

Per la delegazione di parte pubblica:

Presidente ____ firmato _____

Componente ____ firmato _____

Per la delegazione sindacale:

OO.SS. CISL – FP ____ firmato _____

OO.SS. CGIL – FP ____ firmato _____

OO.SS. UIL - FPL ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

R.S.U. Aziendale ____ firmato _____

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti danno atto che, come per gli anni precedenti, al piano di mantenimento del livello qualitativo dei servizi, assicurato negli anni precedenti, a favore dell'utenza esterna in riferimento alla manutenzione delle strade provinciali durante la stagione invernale, non si applica il sistema di bilanciamento di cui all'art. 8 del CCI normativo 2023-2025.